

Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2016
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Parte ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

Presentazione del Rapporto Annuale 2015

La pubblicazione del Rapporto Annuale di Sabaf, giunto quest'anno all'undicesima edizione, conferma l'impegno del gruppo, intrapreso sin dal 2005, nella rendicontazione integrata delle proprie performance economiche, sociali ed ambientali.

Sabaf, tra le prime società a livello internazionale a cogliere il trend della rendicontazione integrata, intende proseguire nel cammino intrapreso, ispirandosi a quanto indicato dal Framework internazionale, consapevole che un'informativa integrata, completa e trasparente è in grado di favorire sia le imprese stesse, attraverso una migliore comprensione dell'articolazione della strategia e una maggiore coesione interna, sia la comunità degli investitori, che può così comprendere in modo più chiaro il collegamento tra la strategia, la governance e le performance aziendali.

Su tale punto all'ordine del giorno gli azionisti e i titolari del diritto di voto non sono chiamati ad esprimere alcun voto.

Punto 2 all'ordine del giorno

Relazione finanziaria al 31 dicembre 2015:

2.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;

2.2 Determinazioni in materia di destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

L'illustrazione del bilancio di esercizio è contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione depositata presso la sede della Società, sul sito internet www.sabaf.it e con le altre modalità previste dalla normativa regolamentare vigente, insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'illustrazione del bilancio di esercizio è contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione depositata presso la sede della Società, sul sito internet www.sabaf.it e con le altre modalità previste dalla normativa regolamentare vigente, insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ringraziando il personale dipendente, il Collegio Sindacale, la società di revisione e le Autorità di controllo per la fattiva collaborazione, invitiamo gli azionisti all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 con la proposta di destinare l'utile di esercizio di 5.642.123 euro nel modo seguente:

- agli azionisti un dividendo di 0,48 euro per ogni azione, in pagamento dal 25 maggio 2016 (stacco

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

cedola il 23 maggio 2016). In tema di azioni proprie, Vi invitiamo a destinare alla Riserva Straordinaria un ammontare corrispondente al dividendo delle azioni sociali in portafoglio alla data di stacco cedola;

- alla Riserva Straordinaria il residuo.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo pertanto ad approvare le seguenti proposta di deliberazione:

1. "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato e discusso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 5.642.123

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

2. "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

delibera

di destinare l'utile di esercizio di 5.642.123 euro nel modo seguente:

- agli azionisti un dividendo di 0,48 euro per ogni azione, in pagamento dal 25 maggio 2016 (stacco cedola il 23 maggio 2016). In tema di azioni proprie, Vi invitiamo a destinare alla Riserva Straordinaria un ammontare corrispondente al dividendo delle azioni sociali in portafoglio alla data di stacco cedola;
- alla Riserva Straordinaria il residuo.

Punto 3 all'ordine del giorno

Delibera in ordine alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs 58/1998

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, ad esprimere il proprio voto consultivo in merito alla politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per la sua adozione ed attuazione.

La relazione sulla remunerazione redatta in conformità all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge (21 giorni prima dell'Assemblea). La relazione è inoltre consultabile sul sito internet www.sabaf.it.

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

Punto 4 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'occasione dell'odierna Assemblea ordinaria riteniamo di sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, da parte della Società, di azioni proprie nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Le motivazioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a sottoporre all'Assemblea Ordinaria la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse, sempre nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e della normativa – anche regolamentare – in vigore, sono qui di seguito illustrate:

- I. utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali e di accordi con partner strategici ovvero nell'ambito di operazioni di investimento, anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie;
- II. offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;
- III. effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 11.533.450,00 ed è rappresentato da n. 11.533.450 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Il numero massimo di azioni proprie che si propone di acquistare, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato, è di n. 1.153.345, ovvero il diverso numero che rappresenterà tempo per tempo il limite massimo del 10% del capitale sociale, in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di autorizzazione di cui al successivo punto 4.

La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o di altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino comunque il limite massimo stabilito dalla legge.

Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3, c.c., si fa presente che il capitale della Società è pari ad Euro 11.533.450,00 ed è rappresentato da n. 11.533.450 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Si precisa che alla data della presente relazione illustrativa, la Società detiene in portafoglio n. 114.805 azioni proprie, pari allo 0,995% del capitale sociale.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2357, primo comma, codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato, dovendosi inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successivamente e fino alla data della relativa delibera. Dal bilancio della Società al 31 dicembre 2014, regolarmente approvato in data 5 maggio 2015, emerge che la Società ha le seguenti riserve

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

disponibili per complessivi Euro 74.582.155, come segue:

- la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 10.001.935;
- la riserva rivalutazione legge 413/91 per Euro 42.207;
- la riserva rivalutazione legge 342/00 per Euro 1.591.967;
- riserve di utili disponibili per Euro 62.946.046.

Inoltre, dal progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2016 e che verrà sottoposto all'Assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2016, in unica convocazione, risulta che la Società dispone della seguenti riserve disponibili per complessivi Euro 74.582.155, come segue:

- la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 10.001.935;
- la riserva rivalutazione legge 413/91 per Euro 42.207;
- la riserva rivalutazione legge 342/00 per Euro 1.591.967;
- riserve di utili disponibili per Euro 65.170.256.

Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, c.c. per l'acquisto delle azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alle società controllate e ai rispettivi organi di amministrazione saranno impartite idonee disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis c.c.

Ai sensi dell'art. 44-*bis* del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") si segnala che le azioni proprie detenute dalla società sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 106, commi 1 e 3, lettera b) del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, tranne nel caso in cui le azioni siano acquistate in esecuzione di una delibera assembleare che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 c.c., sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.

Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a fare tempo dalla data nella quale l'Assemblea Ordinaria adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. In particolare, tale articolo prevede che l'emittente non acquisti azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non sia superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti l'acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine di ciascun atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti ogni singola operazione di alienazione. Peraltro tale limite di corrispettivo non troverà applicazione nel caso di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.).

In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi per la determinazione del prezzo di cessione delle azioni proprie acquistate, anche con l'ausilio di esperti indipendenti, in linea con le finalità perseguite dalle operazioni di cessione e tenendo conto della prassi di mercato nonché delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A.

Qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera della Consob sulle prassi di mercato ammesse (Delibera Consob n. Delibera n. 16839 del 19 marzo 2009).

Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea Ordinaria.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno eseguite, in una o più soluzioni, su base rotativa, mediante acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente e in particolare ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis, comma primo, lettera b) del Regolamento Emittenti.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione propone che, nel rispetto della normativa applicabile della prassi di mercato, l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alla finalità perseguite, e in particolare che la disposizione delle azioni possa avvenire, in una o più soluzioni, anche prima di aver esaurito gli acquisti. In ragione degli effetti sul flottante che possono derivare dall'esecuzione di operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione preveda l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di effettuare operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della Società secondo modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR.

Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, allo stato, preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale, tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Signori Azionisti,

per tutte le ragioni sopra illustrate, Vi invitiamo pertanto ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

Amministrazione, visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la normativa regolamentare vigente emanata dalla Consob

delibera

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera di acquisto e vendita di azioni proprie assunta nel corso dell'Assemblea Ordinaria del giorno 5 maggio 2015;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 1.153.345, azioni ordinarie ovvero il diverso numero massimo che rappresenterà il 10% del capitale sociale in caso di deliberazioni ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni del capitale sociale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno eventualmente essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità meglio descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
- l'acquisto potrà essere effettuato mediante acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente e in particolare ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis, comma primo, lettera b) del Regolamento Emittenti ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;
- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti ogni singola operazione di acquisto;
- le operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della Società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione agli azioni ed ai seguenti termini:

- le azioni proprie tempo per tempo detenute potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante vendita o scambio, o quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni, di aziende, di rami d'azienda, o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili, warrant, ecc.), nonché secondo qualsiasi altra modalità consentita dalla normativa vigente, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;
- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

sedute precedenti ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.);

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva relativa al programma di acquisto e di cessione delle azioni proprie”.

Punto 5 all'ordine del giorno

Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 11 membri a 12 membri; nomina di un amministratore e determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri.

L'Assemblea Ordinaria del 5 maggio 2015 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione determinandone la composizione in undici membri con scadenza alla data di approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

Vi proponiamo di esaminare ed approvare una proposta di delibera relativa (i) all'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali undici membri a dodici membri, (ii) alla nomina di un nuovo Consigliere e (iii) alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione conseguente all'assunzione della delibera di integrazione.

Il Consiglio ritiene che l'aumento del numero dei suoi componenti potrà arricchire le competenze del Consiglio stesso e consentirà una più efficace azione dell'organo amministrativo a supporto dello sviluppo della Società. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è a conoscenza che Giuseppe Saleri S.p.a., in data 21 gennaio 2016, ha sottoscritto un patto parasociale con Quaestio Capital Management S.G.R. S.p.A., per conto del fondo Italian Growth Fund, un comparto del fondo di investimento aperto Quamvis S.C.A., SICAV-FIS (“Quaestio”). Le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, relative al patto parasociale, sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.sabaf.it. L'efficacia del patto parasociale è subordinata all'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto in pari data tra le medesime parti; l'esecuzione di tale contratto è sospensivamente condizionata all'ottenimento del consenso delle banche alla cancellazione dei pegni costituiti a favore delle stesse sulle azioni oggetto di compravendita. Il contratto preliminare di compravendita verrà altresì risolto qualora allo stesso non sia data esecuzione entro il 31 marzo 2016. Ai sensi del patto parasociale sopra richiamato, le parti del medesimo hanno ritenuto auspicabile l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione della società di un membro che sia espressione di Quaestio.

Nel caso di specie, trattandosi di un'integrazione della composizione del Consiglio e non di una nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non dovrà applicarsi il voto di lista previsto statutariamente in

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

quanto non ricorrono i presupposti e le condizioni previsti dallo Statuto sociale stesso per l'applicazione di tale procedura. L'Assemblea delibererà, pertanto, con le maggioranze di legge e fermo restando l'obbligo della nomina, sempre a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori indipendenti *ex art. 147-ter* del D. Lgs. 58/1998, pari al numero stabilito dalla legge e a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi.

Premesso quanto sopra, si propone quindi all'Assemblea di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nominando il Dott. Alessandro Potestà, nato a Torino il 16 gennaio 1968, il cui *curriculum vitae* è depositato presso la sede della Società e pubblicato sul sito *internet* www.sabaf.it insieme alla dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e all'accettazione della carica.

Vi proponiamo, inoltre, di determinare l'emolumento annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione elevandolo da Euro 980.000 a Euro 995.000 lordi per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:

* * *

"L'Assemblea degli Azionisti

- udita l'illustrazione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;

delibera

- di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali undici membri a dodici membri;
- di nominare il Dott. Alessandro Potestà, nato a Torino il 16 gennaio 1968, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;
- di fissare la durata in carica del nuovo Consigliere fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
- di elevare da Euro 980.000 lordi a Euro 995.000 lordi il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno."

Parte Straordinaria

- 1) **Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di SABAF S.p.A. ("Sabaf" o anche la "Società") Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi le seguenti modifiche dello Statuto sociale vigente di Sabaf, illustrate nella presente Relazione, redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob") e rispettivamente contenute nei Paragrafi 1) e 2) della stessa e che saranno oggetto di separata deliberazione da parte dell'Assemblea:

- 1) Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

- 1) **Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie di seguito illustrate, volte a introdurre nello Statuto sociale della Vostra società l'istituto della "maggiorazione del voto", disciplinato dall'art. 127-*quinquies*, TUF. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 20, comma 1-*bis*, del D.L. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014.

In esercizio della delega conferita dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, Consob ha emanato le disposizioni di attuazione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, integrando e modificando conseguentemente il Regolamento Consob. Consob ha, fra l'altro, disciplinato analiticamente il contenuto dell'elenco dei soci che richiedono di beneficiare della maggiorazione del voto (art. 143-*quater*; Regolamento Consob) e ha, altresì, disciplinato gli effetti della maggiorazione del voto sulla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto.

Infine, con atto del 24 febbraio 2015, è stato aggiornato anche il Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008, con l'introduzione dell'art. 23-*bis* "Maggiorazione del voto", il quale disciplina le comunicazioni fra intermediario ed emittente in occasione, fra l'altro, dell'iscrizione nell'elenco dei soci che richiedono il beneficio della maggiorazione del voto, della maturazione della maggiorazione e dell'eventuale venir meno del beneficio medesimo.

L'obiettivo del legislatore con l'introduzione della disciplina relativa al voto maggiorato è quello di incentivare l'investimento a medio – lungo termine e così una stabilità della compagine azionaria. Il raggiungimento di tale obiettivo si ritiene possa essere supportato anche riconoscendo un voto maggiorato all'azionista "stabile", ossia all'azionista che abbia dato prova di fedeltà alla Società attraverso il mantenimento per un adeguato periodo di tempo del proprio possesso azionario.

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

Il Consiglio di Amministrazione di Sabaf ritiene opportuno che la Società si avvalga di questa innovazione legislativa, nei limiti di seguito illustrati, nell'intento di favorire – attraverso l'incentivo premiante della maggiorazione – il coinvolgimento degli azionisti, anche di minoranza, che abbiano dato prova di fedeltà.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie illustrate nella presente relazione consentono di utilizzare con equilibrio, misura e rispetto degli interessi di tutti gli azionisti, l'ampio spazio demandato all'autonomia statutaria dalla disciplina legislativa che ha introdotto il voto maggiorato.

Si premette che, in base al disposto dell'art. 127-*quinquies*, comma 6, TUF, la delibera di modifica dello Statuto sociale avente ad oggetto l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto – da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dalla disciplina applicabile e dallo Statuto sociale – non attribuisce ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

* * *

1. **Illustrazione delle modifiche proposte**

Art. 5-bis *Maggiorazione del diritto di voto*

TESTO PROPOSTO
5 – bis) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO
<p>1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.</p> <p>2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5-<i>quater</i> dello statuto (l' "Elenco Speciale"):</p> <p>a) a seguito di istanza del titolare, accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, ai sensi della normativa applicabile;</p> <p>b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita certificazione e/o comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;</p> <p>c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).</p> <p>3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:</p> <p>a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo;</p> <p>c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;</p> <p>d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario.</p> <p>4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):</p> <p>(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 e 2439 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");</p> <p>(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di</p>

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

5. Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo.

6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

9. Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 - *quater* comma 3 (*record date*), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Il nuovo articolo 5-*bis* dello Statuto sociale disciplina i presupposti e le condizioni che legittimano l'acquisizione ovvero il mantenimento in capo al socio della maggiorazione del diritto di voto.

In particolare, si prevede che, ricorrendo ogni altro presupposto di legge e di statuto, il titolare di azioni ordinarie, iscritto nell'apposito elenco speciale, disponga di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta in via continuativa da almeno ventiquattro mesi.

Si è, pertanto, deciso di fissare la maggiorazione nella misura massima consentita dall'art. 127-*quinquies* del TUF, ossia due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta, mentre con riferimento al periodo continuativo di appartenenza delle azioni e di iscrizione nell'apposito elenco speciale si è optato per il termine minimo di ventiquattro mesi previsto dalla richiamata disposizione.

Si propone, in conformità al disposto di legge, che la maturazione del periodo d'appartenenza dell'azione decorso il quale avviene l'acquisizione del voto maggiorato, sia subordinata all'iscrizione effettuata tempestivamente a cura della Società nell'apposito elenco di cui all'articolo 5- *quater* dello Statuto sociale (l' "Elenco Speciale") a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni attestante la titolarità delle stesse in capo a colui che intenda far decorrere il periodo richiesto per l'acquisizione del voto maggiorato.

L'istanza dovrà precisare se il soggetto richiedente non persona fisica sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante; e ciò in funzione della rilevanza impeditiva rispetto alla maggiorazione del voto che può avere, come si dirà, il trasferimento del controllo del soggetto che stia maturando o abbia maturato la maggiorazione di voto.

La maggiorazione di voto si acquista al quinto giorno di mercato aperto del mese successivo a quello

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

in cui si è compiuto il periodo di possesso continuativo di ventiquattro mesi. Ciò consente di unificare la data di efficacia della maggiorazione con l'aggiornamento dell'elenco speciale (si veda l'art. 5-quater dello Statuto sociale) e con la data entro la quale la società è tenuta a comunicare al pubblico e alla Consob le variazioni intervenute nella composizione del capitale sociale (che, con la maggiorazione di voto, deve riferirsi anche al numero di voti disponibili).

I commi terzo e quarto dell'art. 5-*bis* disciplinano i casi in cui la maggiorazione del voto è mantenuta nonostante il verificarsi di vicende traslative. Così lo Statuto si adegua alla legge prevedendo che il voto maggiorato non viene meno nel caso di successione a causa di morte. Analogamente, la maggiorazione dei voti è conservata nei casi di fusione o scissione del socio titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. In questi casi muta la titolarità del titolare del voto maggiorato, ma il nuovo titolare si vale della maggiorazione di voto già acquisita dal suo dante causa o dal periodo di maturazione già trascorso, ancorché non compiuto.

Oltre alle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, al fine di incentivare la "fedeltà" anche degli investitori istituzionali, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) gestiti ed alla luce delle prerogative attribuite dagli artt. 35-*decies* e 36 del TUF, si prevede che la maggiorazione non venga meno in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Il testo proposto, inoltre, prevede l'estensione della maggiorazione nei seguenti casi.

In primo luogo, la maggiorazione si estende alle azioni ordinarie di nuova emissione (le "Nuove Azioni") assegnate in sede di aumento gratuito di capitale, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, o a favore dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie").

In secondo luogo, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, la maggiorazione si estende alle Nuove Azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle predette azioni.

Infine, a condizione che ciò sia previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati, la maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione.

In relazione alle tre ipotesi suindicate di estensione della maggiorazione del voto, si precisa che: (i) se le Azioni Originarie avevano già maturato la maggiorazione del voto, le Nuove Azioni acquisiscono anch'esse la maggiorazione dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che occorra a tal fine il decorso del periodo di ventiquattro mesi in relazione alle Nuove Azioni; (ii) se la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie era ancora in corso di maturazione, le Nuove Azioni sono iscritte nell'Elenco Speciale dal momento di iscrizione delle Azioni Originarie e, pertanto, la maggiorazione del voto spetta alle Nuove Azioni dal momento del compimento del periodo di appartenenza delle Azioni Originarie, calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

L'art 5-bis disciplina inoltre le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita ovvero che impediscono la continuazione di quel possesso che, raggiunto il ventiquattresimo mese, legittima l'acquisizione del voto maggiorato.

Tali fattispecie riguardano in particolare la cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso (salve beninteso le vicende traslative sopra ricordate che non determinano tale effetto) ovvero la costituzione di usufrutto, pegno o altri vincoli allorché il diritto di voto non è conservato al titolare. Se è vero, infatti, che nel voto maggiorato sta il premio della fedeltà, è logico che esso venga meno,

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

impedendo la maggioranza, quando anche solo il voto sia trasferito a terzi.

Conformemente alle previsioni di legge, la maggioranza viene meno (e così viene annullato il periodo di possesso compiuto) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, della partecipazione di controllo diretto o indiretto in un socio - che sia titolare di partecipazioni a voto maggiorato (o per le quali sia in corso la maturazione del periodo che legittima il voto maggiorato) – superiore alla soglia prevista dal secondo comma dell’art. 120 TUF. In armonia con quanto previsto per la cessione diretta, si precisa che il trasferimento del controllo per successione, fusione o scissione non rileva.

La maggioranza di voto viene, inoltre, meno per rinuncia, da intendersi come irrevocabile, e che può riguardare anche solo parte delle azioni per le quali la maggioranza è maturata o è in corso di maturazione. In caso di rinuncia, data la sua irrevocabilità, la maggioranza per le azioni con riferimento alle quali essa è stata espressa potrà essere nuovamente acquisita a mezzo di una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e con il decorso integrale del Periodo.

* * *

Art. 5-ter Effetti della maggioranza del diritto di voto

TESTO PROPOSTO
5 – ter) EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO
<ol style="list-style-type: none">1. L’avente diritto alla maggioranza di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell’inesistenza di circostanze impeditive.2. La legittimazione e l’accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all’art. 9 dello statuto.3. La maggioranza di voto di cui all’art. 5-<i>bis</i> si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di <i>quorum</i> assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.4. La maggioranza non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l’altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l’elezione degli organi sociali, per l’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi art. 2393-<i>bis</i> del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l’impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari..

Il nuovo articolo 5-*ter* dello Statuto sociale disciplina gli effetti della maggioranza del diritto di voto.

Per la legittimazione al voto maggiorato non sarà sufficiente la sola comunicazione dell’intermediario ma sarà altresì necessario l’accertamento da parte della Società sulla base delle risultanze dell’elenco speciale e di ogni notizia di cui sia in possesso.

Per la data cui far riferimento per l’accertamento della legittimazione al voto, si è fatto rinvio all’art. 9 dello statuto. Con il che si ritiene opererà la *record date* anche rispetto al voto maggiorato.

Quanto agli effetti della maggioranza di voto, lo statuto si allinea alla soluzione prevista di regola dalla legge nel senso che la maggioranza di voto si computa per tutte le deliberazioni assembleari e quindi pure per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. La maggioranza non ha, invece, effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l’altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, per l’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393-*bis* del codice civile, per il calcolo di

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di deliberare assembleari.

* * *

Art. 5-quater) Elenco Speciale

TESTO PROPOSTO
5 – quater) ELENCO SPECIALE
<p>1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggioranza di voto.</p> <p>2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto.</p> <p>3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. <i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).</p> <p>4. La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5-<i>bis</i>, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggioranza di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.</p> <p>5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato.</p>

Il nuovo articolo 5-quater dello Statuto sociale disciplina l'Elenco Speciale, il quale, ai sensi dell'art. 127- *quinquies* TUF deve essere istituito da ogni emittente che intenda valersi del voto maggiorato e l'iscrizione nel quale è condizione di ottenimento della maggioranza di voto stessa.

L'Elenco Speciale è assimilabile al libro soci. Di qui la previsione dell'applicazione all'elenco, oltre alle disposizioni specifiche per esso dettate, delle disposizioni relative alla pubblicità delle informazioni e del diritto di ispezione vigenti per il libro soci.

Quanto al contenuto dell'Elenco Speciale, la norma statutaria fa rinvio alle disposizioni applicabili. A riguardo va rammentato che il nuovo art. 143-ter del Regolamento Emittenti ne disciplina il contenuto minimo. Esso dovrà contenere quanto meno: (i) i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione con la relativa data della richiesta ed il numero delle azioni per le quali l'iscrizione è richiesta, (ii) l'indicazione di trasferimenti e vincoli che non facciano venir meno il possesso continuativo, dato che quelli che viceversa incidono sui requisiti della maggioranza determineranno la cancellazione dall'Elenco Speciale. Dovranno essere, inoltre, secondo la citata disposizione, indicati i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggioranza di voto con la relativa data della richiesta ed il numero delle azioni per le quali la maggioranza è stata conseguita. Saranno indicati anche i trasferimenti e vincoli con la precisazione di quelli che incidono sulla permanenza della maggioranza comportando la cancellazione.

L'Elenco Speciale è periodicamente aggiornato a cura della Società, secondo quanto previsto dall'articolo 143-ter del Regolamento Emittenti a) sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e b) sulla base delle comunicazioni degli azionisti: si impone, infatti, agli azionisti di comunicare ogni fatto rilevante ai fini del permanere dei presupposti per la maturazione o l'esercizio del voto maggiorato.

Per esigenze di semplificazione, l'aggiornamento dell'Elenco Speciale avviene a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

sono state comunicate o accertate le circostanze che comportano un aggiornamento. Il termine viene così a coincidere con quello per la fruizione del voto maggiorato una volta compiutosi il Periodo e con quello previsto dalla normativa vigente per la comunicazione al pubblico da parte degli emittenti dell'ammontare delle azioni che costituiscono il capitale sociale (ora inteso anche come sommatoria dei voti spettanti alle azioni). Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà adottare un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.

2. Effetto dell'introduzione del voto maggiorato

Con riferimento al possibile impatto della maggiorazione del diritto di voto sugli assetti proprietari di SABAF, si segnala che alla data della presente relazione il capitale sociale della Società è detenuto per il 50,722% da Giuseppe Saleri S.a.p.a., azionista di controllo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è a conoscenza che, in data 21 gennaio 2016, Giuseppe Saleri S.a.p.a. S.p.A. ha sottoscritto con Quaestio Capital Management S.G.R. S.p.A., per conto del fondo Italian Growth Fund, un comparto del fondo di investimento aperto Quamvis S.C.A., SICAV-FIS (i) un contratto preliminare di compravendita di partecipazioni la cui esecuzione è sospensivamente condizionata all'ottenimento del consenso delle banche alla cancellazione dei pegni che gravano sulle azioni oggetto di compravendita. Tale contratto prevede, altresì che, qualora l'esecuzione della compravendita delle azioni non avvenga entro il 31 marzo 2016, lo stesso si intenderà risolto. A tal riguardo si evidenzia che nel caso in cui venisse data esecuzione al contratto di compravendita, Giuseppe Saleri S.a.p.a. verrà a detenere il 30,722% del capitale sociale della Società; (ii) un patto parasociale le cui informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sabaf.it.

Nell'ipotesi in cui Giuseppe Saleri S.a.p.a.: (i) si iscriva nell'Elenco Speciale per l'intera partecipazione detenuta; (ii) al termine dei ventiquattro mesi continuativi di appartenenza delle azioni maturi la maggiorazione in relazione a tutte le azioni ordinarie originariamente iscritte nell'Elenco Speciale (e a condizione che l'azionista Giuseppe Saleri S.a.p.a. non perda il diritto alla maggiorazione per tutte o parte delle azioni); e (iii) nessun altro azionista richieda tale maggiorazione, la percentuale di diritti di voto spettante a Giuseppe Saleri S.a.p.a. S.p.A. sarebbe pari al 67,305% sul capitale sociale e, nel caso in cui venisse data esecuzione al contratto preliminare di compravendita di cui al precedente paragrafo, sarebbe invece pari al 47,004% sul capitale sociale.

3. Valutazione dell'interesse della Società all'adozione delle modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato le valutazioni circa l'introduzione del voto maggiorato nella riunione del 10 novembre 2015, proseguite nella riunione dell'11 febbraio 2016, coinvolgendo per approfondimenti anche il comitato di controllo e rischi. Il Consiglio di Amministrazione aveva ricevuto una informativa sulle modifiche al TUF introdotte dal D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ed in particolare sull'art. 127-*quinquies* del TUF. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l'inserimento nello Statuto sociale del voto maggiorato quale utile strumento a beneficio degli azionisti "fedeli" che incentiva gli investimenti a medio-lungo termine. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha anche considerato la tendenza nei principali paesi avanzati all'introduzione di strumenti che consentono, anche attraverso significative deviazioni del principio "un'azione – un voto", di incentivare l'investimento a medio-

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

lungo termine degli investitori e così la stabilità della compagine azionaria.

La Società è, quindi, interessata ad avere una compagine azionaria allineata agli interessi di medio lungo periodo della Società medesima, che condivida e accompagni stabilmente la stessa nello sviluppo delle proprie attività, così da consolidare il legame con gli *stakeholders*.

Nella riunione del 22 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, ha valutato positivamente l'interesse sociale all'adozione del voto maggiorato e delle ulteriori modifiche allo Statuto sociale qui proposte. La delibera consiliare è stata assunta all'unanimità dei presenti e, pertanto, anche con il voto favorevole di tutti consiglieri indipendenti.

* * *

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Straordinaria di SABAF S.p.A.:

- udita l'illustrazione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;

delibera:

A) di introdurre gli artt. 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* nello Statuto sociale di SABAF S.p.A. come segue, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:

“Art. 5-bis Maggiorazione del diritto di voto

1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.
2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5-*quater* dello statuto (l' "Elenco Speciale"):
 - a) a seguito di istanza del titolare, accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, ai sensi della normativa applicabile;
 - b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita certificazione e/o comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;
 - c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).
3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:
 - e) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

f) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo;

g) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

h) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario.

4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le “Nuove Azioni”):

(iv) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 e 2439 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “Azioni Originarie”);

(v) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti;

(vi) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

5. Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del Periodo.

6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i “Partecipanti”) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell’art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell’art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall’intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

9. Il soggetto iscritto nell’Elenco Speciale acconsente che l’intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all’art. 5 - *quater* comma 3 (*record date*), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 5-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

1. L’avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell’inesistenza di circostanze impeditive.

2. La legittimazione e l’accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all’art. 9 dello statuto.

3. La maggiorazione di voto di cui all’art. 5-*bis* si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

4. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l’altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l’elezione degli organi sociali, per l’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi art. 2393-*bis* del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l’impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

Art. 5-*quater*) Elenco Speciale

1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggioranza di voto.
 2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto.
 3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).
 4. La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5-*bis*, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggioranza di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.
 5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato.
- B) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.
- C) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

* * *

2) Proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie di seguito illustrate, conseguenti alla volontà di voler garantire una maggiore rappresentatività delle minoranze all'interno della Società.

A ciò si aggiunga che tale principio è altresì espresso nel patto parasociale sottoscritto da Giuseppe Saleri S.p.a. in data 21 gennaio 2016 ha sottoscritto con Quaestio Capital Management S.G.R. S.p.A., per conto del fondo Italian Growth Fund, un comparto del fondo di investimento aperto Quamvis S.C.A., SICAV-FIS le cui informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sabaf.it. L'efficacia del patto parasociale è subordinata all'esecuzione di un contratto di compravendita sottoscritto in pari data tra le medesime parti che – a sua volta – è sospensivamente condizionata all'ottenimento del consenso delle banche alla cancellazione dei pegni che gravano sulle azioni oggetto di

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

compravendita. Il contratto di compravendita prevede altresì che, qualora l'esecuzione della compravendita delle azioni non avvenga entro il 31 marzo 2016, tale contratto di compravendita si intenderà risolto.

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale, come riportato di seguito.

TESTO VIGENTE	Proposte di Modifica
<p>12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.</p> <p>Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.</p> <p>L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.</p> <p>Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.</p> <p>L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento

redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante Amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il

redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno ~~uno~~ **due**;

b) ~~il restante i due restanti~~ **Amministratori saranno tratti; il primo, dalla** ~~nell'ordine progressivo previsto~~ **dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo** ~~stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.~~

Nel caso in cui ~~due o~~ **più di** due liste, che non sono collegate in alcun modo, (neppure indirettamente); con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore, risultando tra essi **loro** eletti il

candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

due più anzianei di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o

	<p>nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.</p>
--	--

Le modifiche proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

* * *

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Straordinaria di Sabaf S.p.A.:

- udita l'illustrazione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;

delibera:

- A) di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale così come evidenziato nel testo che si riporta con la descrizione comparativa delle modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	Proposte di Modifica
<p>12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.</p> <p>Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.</p> <p>L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla</p>	<p>12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.</p> <p>Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.</p> <p>L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla</p>

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in

legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in

conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno uno;
- b) il restante Amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo,

conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno ~~uno~~ **due**;
- b) ~~il restante~~ **il primo, dalla** ~~il restante i due restanti~~ **il primo, dalla** Amministratori saranno tratti, ~~dalla~~ **il primo, dalla** nell'ordine progressivo

neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

~~previsto dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo~~ stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui ~~due o più di~~ due o più di due liste, che non sono collegate in alcun modo, (neppure indirettamente), con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore, risultando tra ~~essi loro~~ **essi loro** eletti ~~il due~~ **il due** più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. **Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.** Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non

Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

- B) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro,, in via disgiunta tra loro, e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Ospitaletto, 22 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Saleri